

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1536

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FARDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1995

Modifica dell'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di limitare, in via ordinaria, l'elezione dei singoli cittadini alla carica di parlamentare della Repubblica.

La norma che si propone non vuole avere un significato discriminatorio, ma va intesa come una forma di autolimitazione che il Parlamento si dà al fine di assicurare quello spirito di servizio che sta alla base del mandato parlamentare, per cui lo stesso viene svolto per un limitato periodo di tempo (due legislature) e non come una professione vera e propria.

Riconoscendo però la necessità che i partiti politici ed i gruppi parlamentari abbiano una continuità organizzativa si consente che gli stessi possano autorizzare deroghe al divieto di candidatura per più di due legislature, ma limitatamente ad un numero di candidati non superiore al venticinque per cento della consistenza del gruppo. La deroga vale sia per i parlamentari uscenti che per gli ex parlamentari e senza distinzione fra deputati e senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti commi:

«Non sono altresì eleggibili quei cittadini che abbiano già svolto per due legislature il mandato di deputato o senatore. La legislatura si considera intera, ai fini del presente comma, quando, dal momento dell'insediamento al momento dello scioglimento, sono trascorsi almeno trenta mesi e un giorno. Il parlamentare che ha partecipato a due legislature sciolte anticipatamente non può essere ricandidato se complessivamente è rimasto in carica per almeno novanta mesi ed un giorno.

Al fine di garantire continuità ai Gruppi parlamentari è consentito che gli stessi autorizzino delle candidature in deroga al disposto di cui al comma precedente, per un numero di candidati non superiore al venticinque per cento degli appartenenti al gruppo, con arrotondamento all'unità superiore».

